



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### **Comunicato Ufficiale N.27/TFT del 12/02/2024**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 12/02/2024  
ha adottato i seguenti:

#### DISPOSITIVI

##### Fasc.213

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13286/92 pfi23-24/PM/pe (Campionato Seconda Categoria)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Christian Ibello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Caianello: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2. il sig. **Lucio Chiello**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Caianello: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3. la società **U.S. Caianello** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Christian Ibello e Lucio Chiello così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

#### P.Q.M.

ritiene di applicare per il dirigente accompagnatore sig. Lucio Chiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente/calciatore sig. Christian Ibello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Caianello la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

## **Fasc.220**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13830/107 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 15 - Na)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Giuseppe Nocerino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arcobaleno: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**2. il sig. Antonio D'Alise**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Arcobaleno: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**3. il sig. Antonio Graziano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Arcobaleno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per

**4. la società A.S.D. Arcobaleno** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Nocerino, Antonio D'Alise e Antonio Graziano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Antonio Graziano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Antonio D'Alise, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Giuseppe Nocerino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Arcobaleno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

## **Fasc.222**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13868/50 pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 19 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig.ra **Concetta Raccuglia**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

sig. **Antonio Bratomi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società C.S. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

sig. **Marco Marzano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2,

del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

società **C.S. Neapolis** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Raccuglia, Antonio Bratomi e Marco Marzano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Marco Marzano due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per il dirigente accompagnatore sig. Antonio Bratomi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig.ra Concetta Raccuglia, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società C.S. Neapolis la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.219**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13784/39 pfi23-24/PM/ag (Campionato Under 15 - Na)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**il sig. Alfonso Ciccarelli**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Spinesi: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, Procura Federale 4 comma 1, dello Statuto Federale; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**il sig. Francesco D'Onofrio**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Montefusco Spinesi: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

**il sig. Giuseppe Coppola**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Montefusco Spinesi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**la società A.S.D. Montefusco Spinesi** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alfonso Ciccarelli, Francesco D'Onofrio e Giuseppe Coppola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Giuseppe Coppola due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco D'Onofrio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig.**

**Alfonso Ciccarelli, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Montefusco Spinesi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. A. Frojo**

**Fasc.218**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13664/52 pfi23-24/PM/rn (Campionato calcio a 5 femminile- Campionato under 17 - Na)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1.il sig. Fabrizio Lobasso**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società C.S.D.S. Napoli United (oggi C.S.D.S. Quarto Afrograd): della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

**2. la sig.ra Arauju Ferreira Yanina Graciela**, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S.D.S. Napoli United (oggi C.S.D.S. Quarto Afrograd): della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

**3. il sig. Carmine Carta**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S.D.S. Napoli United (oggi C.S.D.S. Quarto Afrograd): della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Carmine Carta due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco Nastri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la calcettista sig.ra Arauju Ferreira Yanina Graciela tre (3) giornate di squalifica;**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. A. Frojo**

**Fasc.221**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13851/101 pfi23-24/PM/PE (Campionato Terzo Categoria - Sa)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1.il sig. Emilio Di Giacomo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Rufoli: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

**2. il sig. Francesco Nastri**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D. Rufoli: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

**3. il sig. Dario Salvino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva

all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Rufoli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**4.- la società U.S.D. Rufoli** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Emilio Di Giacomo, Francesco Natri e Dario Salvino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Dario Salvino due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco Natri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Emilio Di Giacomo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S.D. Rufoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.206**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Lojacono; Avv. F. Scutiero; Avv. G. Schiappa. Prot.13101/100 pfi23-24/PM/rn**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1.- il sig. Tommaso Merola**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Pompei: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10.1 e 10.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere organizzato e realizzato un open day/camp estivo in località San Nicola La Strada presso lo stadio comunale Domenico Amato dal 19 al 30 giugno 2023 in memoria del defunto mister Giovanni Caropreso, in assenza di autorizzazione ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

**2.- il sig. Giovanni CIOFFI**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oasi San Feliciano: - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nelle date 8, 9 e 14 agosto 2023, nonostante sia stato ritualmente convocato, senza addurre alcuna giustificazione.

**3. – la società A.S.D. Oasi San Feliciano** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Cioffi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Tommaso MEROLA quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente/dirigente accompagnatore: sig. Giovanni CIOFFI, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Oasi San Feliciano € 300,00 di ammenda.

La procura Federale ha contestato al sig. Tommaso MEROLA la inosservanza dell'art. 4 del CGS in relazione all'art. 10 co. 1 e co. 2 e del CU FIGC nr. 1 2022/2023, per aver organizzato, con le forme dell'Open day", una manifestazione di commemorazione del defunto Giovanni Caropreso, tenutasi nei giorni dal 19 al 30 giugno 2023 presso il campo sportivo Domenico Amato con la esclusiva partecipazioni di portieri.

Occorre precisare che l'art. 10 prevede al primo comma la regolamentazione di "Campi estivi", mentre al secondo comma la organizzazione di "Open Day".

Benché la Procura Federale nella contestazione a fondamento del deferimento abbia richiamato la violazione di entrambi i commi, appare evidente che nel caso di specie non ricorra affatto la ipotesi di organizzazione di un "Campo estivo". Infatti, sia ragione del ridotto tempo della manifestazione, la cui organizzazione è attribuita al tesserato sig. Tommaso MEROLA, sia dello specifico scopo perseguito (Commemorazione del defunto Giovanni Caropreso), certo essa non rientra nella ipotesi di cui all'art. 10 comma 1. Tra l'altro, occorre

anche rilevare che la organizzazione di un "Campo estivo", come la organizzazione di un Open Day, prevedono solo la preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mentre non è prevista alcuna autorizzazione.

Di contro, è previsto un espresso diniego esclusivamente con riferimento alla organizzazione di Campi Estivi sul territorio nazionale da parte di società appartenenti a Federazioni estere, che risultino inadempienti a quanto previsto dalla Circolare FIFA del 23 ottobre 2013.

Residua, quindi, la verifica della sussistenza di una condotta sanzionabile in relazione alla diversa ipotesi prevista dall'art. 10 comma 2, che appunto regola la organizzazione di "Open Day".

In via preliminare, occorre osservare che anche per gli Open Day non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione, la cui organizzazione prevede solo la preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico.

Orbene, ritiene il Tribunale che nei confronti del deferito non ricorrano i requisiti soggetti previsti dalla norma in questione.

L'art. 10.2 descrive l'Open Day come "evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff".

Risulta in atti che il sig. Tommaso MEROLA all'epoca dei fatti fosse tesserato con la Pompei Fc, che non risulta aver avuto alcuna attività di promozione della propria società, mentre l'evento è stato organizzato presso lo stadio di Domenico Amato sito a località San Nicola La Strada, quale manifestazione di carattere essenzialmente privato, col solo fine di commemorare il defunto Giovanni Caropreso. Secondo la contestazione posta a base del deferimento, il Tommaso MEROLA avrebbe quindi organizzato tale evento, senza nessun collegamento con alcuna società di calcio e senza alcun fine promozionale, tanto è vero che alla manifestazione erano invitati a partecipare esclusivamente giocatori con il ruolo di portiere, appartenenti a squadre diverse.

In conclusione, ritiene il Tribunale che, secondo il chiaro dettato normativo, la organizzazione di un Open Day rilevante ai fini della osservanza degli adempimenti imposti dall'art. 10.2 (id est, preventiva comunicazione), sia indissolubilmente legata alla iniziativa di una società ed ad perseguimento dei fini ivi indicati, mentre nel caso di specie emerge solo la organizzazione di un evento in forma "privata" e senza alcuno scopo promozionale. Atteso il carattere afflittivo della sanzione invocata dalla Procura Federale, la sua applicazione deve necessariamente considerare, in ossequio al principio di stretta legalità, la sussistenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma che si ritiene violata, almeno con riferimento alla sua imputazione soggettiva, mentre l'art. 10.2 regola chiaramente solo le attività immediatamente ed esclusivamente riconducibili alle società sportive. Pertanto, anche a voler prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese a sua discolpa, non risulta che il sig. Tommaso MEROLA abbia organizzato un Open Day per conto di una società, ma che la manifestazione si è risolta in una iniziativa di carattere esclusivamente personale, tra l'altro per scopi ben diversi dalla promozione di una società. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di prosciogliere tutti i deferiti.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, li 12 Febbraio 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**